REPUBBLICA ITALIANA **SENT. N. 160/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice

Gianpiero Madeo Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata dal sig. Pietro De Camillis, (C.F. DCMPTR66E12L103X), nato a Teramo il 12/05/1966, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza (C.F. RFRPTR59M21L103X), del foro di Teramo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, corso Cerulli, n.31, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pietro.referza@pec-avvocatiteramo.it, ai sensi dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 21140 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo nei confronti, tra gli altri, dello stesso;

- visti gli atti di causa;
- vista l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174/16, presentata dalla difesa del convenuto De Camillis;

- uditi nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025 il difensore del convenuto De Camillis e il Sostituto Procuratore Generale Ilda Coluzzi, come da verbale al quale si rinvia.

Considerato in

FATTO

1. La Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa, tra gli altri, nei confronti dei signor Pietro De Camillis per un presunto danno erariale, pari a complessivi euro 8.687,97, cagionato alla Provincia di Teramo.

Allo stesso viene addebitata la condotta illecita consistita nell'aver prorogato in modo illegittimo il contratto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) della dipendente della Provincia di Teramo *"…Omissis"*, stipulato a seguito di selezione pubblica in data 31 dicembre 2007, per 3 volte (6 mesi + 4 mesi + 2 mesi), così violando il disposto dell'art.4 del Dlgs 368/2001, all'epoca vigente, che poneva il divieto di proroga di tali tipologie contrattuali per più di una volta e solo se il contratto complessivamente aveva una durata inferiore a tre anni, termine indicato comunque come massimo per la durata del rapporto.

Tale condotto illecita avrebbe determinato a carico della Provincia un danno erariale in quanto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la Sig.ra *"…Omissis"* ricorreva innanzi al Tribunale di Teramo al fine di vedere riconosciuto tra l'altro,

l'abuso della proroga del contratto a termine stipulato con la Provincia di Teramo con richiesta del risarcimento del danno da precarizzazione della condizione lavorativa, essendo stata preclusa la stabilizzazione a tempo indeterminato. Il contenzioso si concludeva, per quanto riguarda questo capo della domanda con la condanna della Provincia al pagamento a favore di *"…Omissis"* di €.13.214,72, di cui €.9.566,92 per il risarcimento del danno ed €.3.647,80 per spese legali.

A parere della Procura tale danno erariale per la Provincia di Teramo, sarebbe riconducibile con un nesso di causalità diretta alla condotta illecita del De Camillis ma non nella misura di € 8.697,97 al netto di un supposto errore di calcolo nella liquidazione effettuata dalla Provincia e di un parziale recupero a mezzo dell'assicurazione dell'ente.

La condotta illecita avrebbe concorso alla causazione del danno sotto il profilo soggettivo a titolo di colpa grave, danno che, sempre ad avviso della Procura, si sarebbe potuto evitare se il De Camillis avesse usato la diligenza minima richiesta per la funzione. L'abuso della proroga del contratto avrebbe evidenziato una gestione del personale in evidente contrasto con le norme relative al pubblico impiego, in quanto si sarebbe trattato di violazioni di legge palesi, che il dirigente non poteva non conoscere.

La sussistenza della colpa grave sarebbe avvalorata anche dalla consapevolezza da parte del Dirigente dell'impossibilità di

procedere a percorsi di stabilizzazione. Infine, la Procura rappresenta che anche le modalità della proroga dimostrerebbero il tentativo di dare una parvenza di legalità ad una operazione palesemente antigiuridica. Infatti, consapevole dei profili di illegittimità delle proroghe, il Dirigente avrebbe cercato di legittimare la violazione del divieto, acquisendo il consenso dei sindacati pur nella consapevolezza della cogenza dell'art.4 del Dlgs 368/2001, al fine di costituire una scusante alla violazione di legge.

2. Con memoria depositata il 30 settembre 2025, si è costituito in giudizio il convenuto Pietro De Camillis ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo che la propria condotta non sarebbe stata connotata da colpa grave, in quanto avrebbe fatto affidamento sulla circolare della Presidenza del Consiglio de Ministri, 3/2008 relativa alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni secondo la quale al caso di specie non avrebbe trovato applicazione l'art. 36 del Testo Unico Pubblico Impiego e il D.Lgs 368/2001. In questo contesto, il convenuto eccepisce di aver cercato di valorizzare la specialità del compendio normativo che a suo avviso avrebbe consentito, a determinate condizioni di stabilizzare i lavoratori precari, derogando alle norme che impongono il reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione mediante concorso. Ulteriormente il convento contesta il quantum della richiesta

risarcitoria sul presupposto che il danno sarebbe riconducibile almeno nella misura del 50% alla condotta della Giunta Provinciale che con apposite Delibere ha disposto per la proroga dei contratti.

Il convenuto De Camillis ha altresì formulato in via preliminare, istanza di giudizio abbreviato e proponendo la definizione delle proprie pendenze mediante il versamento di una somma di euro 2.610,00, pari al trenta per cento della richiesta risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero nei suoi confronti;

3. Il Pubblico Ministero, in data 2 ottobre 2025, ha depositato in Sezione il proprio prescritto parere favorevole sull'istanza di rito abbreviato così come formulata dal convenuto, ritenendo che nella fattispecie sottoposta all'esame non vi fossero circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza, non ravvisandosi, in particolare, il doloso arricchimento del danneggiante ed essendo contenuta la somma da pagare nel limite del 30% della pretesa risarcitoria.

4. Con Decreto dell'8 ottobre 2025 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2025 per la discussione sull'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto De Camillis;

5. A seguito dell'udienza camerale del 21 ototbre 2025, con Decreto n. 15/2025 questa Sezione ha accolto l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto sig.

Pietro De Camillis è stato ammesso a definire la propria posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma di € 2.610,00 (euro duemilaseicentodieci/00) in favore della Provincia di Teramo, inviandone prova alla segreteria della Sezione.

6. Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art.130, comma 7, D.lgs. n.174/2016, all'udienza camerale del 16 dicembre 2025 per consentire l'acquisizione in giudizio della prova dell'avvenuto pagamento.

7. All'udienza camerale del 16 dicembre 2025, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall'ente danneggiato (cfr. Comunicazione della Provincia del Codice Iban, contabile bonifico, dettaglio accredito della Provincia, attestazione dell'avvenuto versamento depositati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 12 novembre 2025).

Ritenuto in

DIRITTO

L'art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che *"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del*

giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione". I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che *"Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata"*. Il comma 8 statuisce infine che *"il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese"*. Il comma 9 definisce espressamente *"non impugnabile"* la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 10/2025. Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto sig. Pietro De Camillis, ai sensi dell'art.130, comma 8, c. g. c. Si ritiene, all'esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per

l'Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

DEFINITO, ex art.130, comma 8, c. g. c., il giudizio abbreviato nei confronti di Pietro De Camillis.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in L'Aquila, all'esito della Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il giudice relatore — Il Presidente

(Gianpiero Madeo) — (Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 22/12/2025

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi